www.unarca.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI, Dott. PAOLO PRUNETI ha pronunciato la seguente

SENT. NON DEF. N. 487/12
R.G. N. 1897/10
REP N.
CRON. N° 3582/12

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1897/10 R.G..promossa da:

[redacted] SRL

Difeso da Avv.: GIOVANNI PELAGOTTI

ATTORE

CONTRO

- [redacted] ASS.NI SPA - CONTUMACE
- [redacted] LUCIA - CONTUMACE
- [redacted] SPA - INTERVENTO VOLONTARIO

CONVENUTO

Difeso da Avv.: ALDO FITTANTE

Oggetto: RIS. DANNI SIN. STR.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: come in atti.

PARTE CONVENUTA: come in atti.

www.unarca.it

www.unarca.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] Carrozzeria s.r.l. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* -, in qualità di cessionaria del credito per danno materiale conseguente a sinistro stradale, conviene in giudizio la [redacted] Assicurazioni s.p.a. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* – e [redacted] per sentirli condannare in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.850,00, oltre € 180,00 per noleggio di auto sostitutiva, detratto l'acconto di € 1.015,00, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Parte attrice sostiene che la vettura Fiat Punto targata [redacted], di proprietà di [redacted], mentre si trovava ferma in prossimità delle strisce pedonali, veniva urtata sulla fiancata sinistra dal veicolo Chrysler targato [redacted], di proprietà di [redacted] Lucia e dalla stessa condotto; deduce che il costo per la riparazione dei danni subiti dall'auto del [redacted] ammonta a € 1.850,00, mentre l'ulteriore somma di € 180,00 è stata necessaria per il noleggio di un'auto sostitutiva nel periodo di fermo del veicolo incidentato; evidenzia che il [redacted] ha ceduto il credito risarcitorio alla carrozzeria [redacted] s.r.l. e che la [redacted] s.p.a. – quale gestionaria del danno *ex* art. 149 cod. ass. – ha inviato al cessionario un assegno bancario dell'importo di € 1.015,00, sul presupposto di un uguale concorso dei conducenti nella causazione del sinistro; deduce che la responsabilità dell'evento è, invece, da ascrivere integralmente alla [redacted], assicurata con la società [redacted] Assicurazioni s.p.a..

All'udienza del 25 ottobre 2010 si costituisce, con comparsa di intervento volontario *ex* art. 105 c.p.c. la [redacted] s.p.a., la quale conclude affinché sia rigettata la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto; nella denegata ipotesi di accoglimento chiede che la somma dovuta alla società attrice sia compensato con quanto dovuto da quest'ultima alla [redacted] s.p.a., che lamenta di non essere stata messa in condizioni di gestire correttamente il sinistro. A giustificazione dell'intervento nel processo invoca la convenzione CARD, che regola tra compagnie di assicurazione i rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto. Nella prima udienza viene anche dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi, stante la regolarità della notifica della citazione nei loro confronti.

Parte attrice ritiene l'intervento volontario dell'impresa di assicurazione del danneggiato (cedente il credito) inammissibile, dichiarando di non accettare il contraddittorio con il terzo interventore volontario. A sostegno di quanto dedotto cita dottrina e giurisprudenza di merito, che produce.

All'udienza del 2 aprile 2012, precisate le conclusioni, il giudice trattiene la causa a sentenza sulla questione pregiudiziale.

MOTIVAZIONE

www.unarca.it

www.unarca.it

Nel caso di specie la società attrice, cessionaria del credito, ha agito per il risarcimento danno *ex* artt. 144 e 148 cod. ass., convenendo in giudizio il responsabile civile e la di lui compagnia di assicurazione. Nel processo interviene poi volontariamente la [redacted] s.p.a., quale impresa di assicurazione del danneggiante. In definitiva, si realizza una condizione inversa a quella delineata dal 6° comma dell'art. 149 c.p.c., per il quale, qualora sia proposta domanda risarcitoria *ex* art. 149 cod. ass., l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e determinare l'estromissione dell'altra compagnia. Invece, una ipotesi inversa non è legislativamente contemplata, quindi, *in primis*, se ne ricava che l'intervento dell'impresa di assicurazione del danneggiante non implica l'estromissione di quella del danneggiato.

Ma a parte queste considerazioni resta da comprendere se un simile intervento volontario, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., può essere ritenuto ammissibile.

L'intervento volontario di cui all'art. 105 c.p.c. può essere adesivo autonomo oppure dipendente: si tratta di due forme di intervento tra loro inconciliabili, che si fondano su presupposti diversi e collidenti, atteso che, mentre nell'intervento adesivo dipendente l'interveniente tende a sostenere, sulla base di un proprio interesse giuridico, l'altrui diritto, quello autonomo è dispiegato *ad infringendum iura utriusque partis* in quanto l'interveniente intende fare valere un proprio diritto, sia nei confronti dell'attore che del convenuto aderendo alle ragioni di una delle parti.

Nel caso di specie diventa difficile configurare l'intervento adesivo: esso non è né autonomo in quanto la [redacted] s.p.a. non agisce per affermare un suo diritto, né dipendente poiché non si comprende quale sarebbe l'interesse, non meramente di fatto, ma giuridico, che sottende e giustifica l'intervento. Infatti, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, il terzo interveniente deve presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto nella lite da una delle parti originarie, o da esso dipendente: deve trattarsi di una connessione o di una dipendenza tali da comportare un pregiudizio, totale o parziale, in caso di soccombenza della parte originaria adiuvata, dell'interesse giuridicamente rilevante di cui il terzo si asserisce portatore (cfr. cass. civ., 12 aprile 1983, n. 2575): in definitiva, tra adiuvante ed adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione giuridica del primo possa essere – anche soltanto in via indiretta o riflessa – danneggiata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (cfr. cass. civ., 24 gennaio 2003, n. 1111).

Ebbene, venendo al caso di specie non si comprende come la [redacted] s.p.a., compagnia di assicurazione del danneggiato, possa trarre un pregiudizio qualora i convenuti siano condannati in solido a risarcire il danno all'assicurato dell'interveniente. Né la giustificazione può ricercarsi nella convenzione CARD tra le imprese di assicurazione per la gestione dei sinistri, poiché se per questa via si ammettesse l'intervento adesivo alle ragioni della compagnia del danneggiante si perverrebbe

www.unarca.it

www.unarca.it

ad un assurdo giuridico configurando un intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato. Tra l'altro la convenzione CARD è un mero atto tra privati, privo di qualsiasi rilevanza pubblicistica – come ha messo in evidenza anche la giurisprudenza di merito (cfr. gdp Torino, 5 marzo 2010, n. 3247 -, per cui le conseguenze sostanziali che ne scaturiscono per le imprese di assicurazione non sono suscettibili di riverberarsi sull'ordinamento fino a prefigurare scenari processuali dalle implicazioni aberranti (nello stesso senso cfr. gdp Torino, 7 giugno 2010, n. 7436; gdp Torino, 23 aprile 2010, n. 5599; gdp Milano, 23 aprile 2010). Del resto il richiamo alla CARD non giustifica la sussistenza di un interesse dell'interveniente suscettibile di rendere ammissibile l'intervento, trattandosi di interesse non riconducibile ad un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa: non esiste alcun diritto che il terzo possa fare valere che sia riferito all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia. Inoltre, manca la legittimazione all'intervento *ad adiuvandum*, non essendovi la titolarità nella società assicuratrice di una situazione giuridica in relazione di connessione con il rapporto dedotto in giudizio, tale da esporlo ai cosiddetti "effetti riflessi del giudicato".

E' alla luce di queste considerazioni che si ritiene non ammissibile l'intervento volontario della [redacted] s.p.a. nel presente processo.

Dovendo il giudizio proseguire nella trattazione di merito, niente si statuisce sulle spese.

P.Q.M.

Il giudice di pace

di Empoli

pronunciando sulla questione pregiudiziale al merito, così decide:

dichiara inammissibile l'intervento volontario *ex* art. 105 c.p.c. della [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

dispone procedersi alla fase del merito, assegnando termine per la definizione delle richieste istruttorie fino al 20 settembre 2012.

Fissa per l'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 9 ottobre 2012, ore 11,00.

Nulla per le spese.

Manda in Cancelleria per le comunicazioni di rito, autorizzando l'uso del fax.

Empoli, 27 aprile 2012

Il gdp

Paolo Pruneti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30/04/2012
IL CANCELLIERE
(Rosa CUSUMANO)

www.unarca.it